



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI INSETTOREPELLENTI

1. Tutti i prodotti che vantano in etichetta un'azione di protezione dagli insetti e dalle punture di insetti, quali ad esempio zanzare, tafani, pappataci, o un'azione mirata ad allontanare gli insetti o renderli innocui nei confronti dell'uomo, sono classificabili come prodotti repellenti e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della salute.
2. I prodotti sopra descritti commercializzati in Italia devono obbligatoriamente riportare in etichetta le diciture evidenziate:

PRODOTTO BIOCIDA (PT19)
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/.../00.../AUT
(ai sensi del Reg.UE n. 528/2012)

Oppure

Presidio medico chirurgico Registrazione n.....del Ministero della salute
(ai sensi del D.P.R. 392/1998)

La presenza del numero di autorizzazione/registrazione rilasciato dal Ministero della salute assicura che tali prodotti sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione in modo da garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto nelle condizioni di uso indicate ed autorizzate.

3. I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività nei confronti degli insetti, senza l'indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione da parte del Ministero della salute relativamente alla sicurezza del prodotto e all'efficacia dell'attività di protezione dagli insetti.

30 luglio 2018